

SOMMARIO

Elezione del rappresentante lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 dipendenti.....	2
Rappresentante dei lavoratori di gruppo.....	3
Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.....	4
Presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all'interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori.....	5

Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 dipendenti



[Interpello in materia di sicurezza n.20 del 6 ottobre 2014](#) – precisazioni



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro



art. 47, co. 4, del [D.Lgs. n. 81/2008](#)



se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l'elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esclusivamente tra i componenti delle rappresentanze sindacali aziendali, o se diversamente l'elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle rsa



la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.

Tanto premesso, come espressamente previsto dall'art.47, comma 4 secondo periodo, del decreto in parola l'eleggibilità del rappresentante, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell'art. 19 della Legge 300/70.

Successivamente, con ulteriore intervento Minsiteriale, si è ritenuto di precisare quanto segue in merito alle "rappresentanze sindacali aziendali".

Al riguardo, la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, nelle diverse forme che non si esauriscono in quelle di cui all'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, demandando la regolamentazione delle modalità di elezione o designazione alla contrattazione collettiva di riferimento, che attualmente trova attuazione in numerosi accordi interconfederali nazionali che regolano la rappresentanza ai sensi del [D.Lgs. n. 81/2008](#).

Inoltre, come espressamente previsto dall'art. 47, comma 4 secondo periodo, del decreto in parola l'eleggibilità del rappresentante, direttamente fra i lavoratori dell'azienda, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda, in una delle diverse forme suddette.

Rappresentante dei lavoratori di gruppo



[Interpello in materia di sicurezza n.17 del 6 ottobre 2014](#)



ABI e segreterie Nazionali dei sindacati firmatari del contratto collettivo del credito



art. 1, lett. g), [L. n. 123/2007](#); art. 47, comma 1, del [D.Lgs. n. 81/2008](#)



possibilità di prevedere nell'ambito del nuovo accordo sindacale di settore in tema di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (rls):

> L'istituzione di rls anche a livello dell'insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda;

Che i rappresentanti così istituiti siano legittimati ad esercitare tutte le prerogative e le attribuzioni che il [D.Lgs. n. 81/2008](#) riconosce agli RLS nell'ambito delle imprese del gruppo bancario individuato, quindi anche per quelle aziende che, all'interno del gruppo medesimo, soprattutto a causa delle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza.



Va anzitutto richiamato l'art. 47, comma 1, del [D.Lgs. n. 81/2008](#) ai sensi del quale "il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo". Il comma 5 dell'art. in commento affida alla "contrattazione collettiva" il compito di determinare il numero, le modalità di designazione o di elezione dei RLS.

Nella istanza di interpello è evidenziata la volontà delle Parti sindacali firmatarie del contratto collettivo del credito di definire la figura del RLS operante non solo nella singola azienda di credito ma nel diverso contesto del gruppo bancario, al fine di consentire che in tutte le aziende del gruppo sia presente la figura del rappresentante dei lavoratori per la salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo si assicurerebbe, in tutte le aziende che fanno parte di gruppi bancari, una "copertura totale" anche a favore di quelle aziende che, all'interno del gruppo medesimo, per ragioni spesso legate alle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza. L'obiettivo di tale individuazione contrattuale sarebbe, quindi, di garantire la rappresentanza in materia di salute e sicurezza nell'ambito delle più complesse e articolate realtà interaziendali di gruppo.

È opinione della Commissione che la scelta di individuare, nel nuovo Accordo sindacale del settore del credito, la figura del RLS di gruppo, come figura che assolve le funzioni del RLS per tutte le aziende che fanno parte del gruppo medesimo, sia riservata alle parti che stipulano il contratto collettivo di lavoro e corrisponda alle facoltà attribuite dal [D.Lgs. n. 81/2008](#) alle parti medesime per quanto concerne la regolamentazione – in via pattizia – delle prerogative dei RLS. Essa appare, quindi, compatibile con il vigente quadro normativo di riferimento.

Si ritiene comunque opportuno sottolineare come l'esercizio di tale facoltà è pur sempre condizionato all'integrale rispetto delle disposizioni inderogabili (nel senso che rispetto ad esse non è possibile che le disposizioni contrattuali operino in funzione modificativa) del [D.Lgs. n. 81/2008](#) in materia. In particolare, l'opzione per il RLS di gruppo va necessariamente attuata facendo comunque salvo il numero minimo di RLS stabiliti dall'art. 47, comma 7, del [D.Lgs. n. 81/2008](#) applicando i criteri ivi previsti a ciascuna delle aziende che compongono il gruppo e senza che sia possibile limitare in via contrattuale le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, quali descritte all'art. 50 del [D.Lgs. n. 81/2008](#).

Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza



[Interpello in materia di sicurezza n.16 del 6 ottobre 2014](#)



Unione Sindacale di base dei Vigili del Fuoco



Art. 47, comma 4, [D.Lgs. n. 81/2008](#)



- > Nomina, revoca e durata in carica dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- > se detta nomina è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati.



Le modalità di elezione o designazione del rls dovranno essere oggetto di regolamentazione dalla contrattazione collettiva di riferimento per l'azienda. Ove tale contrattazione non sia ancora esistente e la precedente abbia superato i propri termini di efficacia è opinione di questa commissione che continui ad operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività. Ciò per evitare che, per ritardi nella contrattazione (che potrebbero anche, ad esempio, essere strumentali ad opera di qualcuna delle parti), i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro; presenza, si ripete, che il [D.Lgs. n. 81/2008](#) prevede espressamente.

Di conseguenza, i rls il cui mandato' sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle disposizioni del [D.Lgs. n. 81/2008](#) in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori (titolo i, capo iii, sezione vii). Ciò, beninteso, fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e, quindi, in base ad essa si proceda a una nuova elezione o designazione di rls.

Ove, come nel caso di specie (da considerarsi peculiare in quanto consistente in una situazione - di particolare complessità - di passaggio da una regolamentazione complessiva di matrice privata a una di tipo pubblico), manchino le rappresentanze sindacali aziendali, i lavoratori potranno direttamente eleggere i rls in azienda. Ai rls eletti all'esito della scelta direttamente operata da parte dei lavoratori si applicherà la normativa di legge (titolo i, capo iii, sezione vii del [D.Lgs. n. 81/2008](#)) ed essi svolgeranno le proprie funzioni fino a quando non intervenga la contrattazione aziendale e quindi, in base ad essa, si proceda a una nuova elezione o designazione dei rls.

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 16/2016

Alla Regione Marche

Prot. n. 19846 del 25/10/2016

Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito inerente la necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all'interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori.*

La Regione Marche ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008 che espressamente sancisce che in tutte le aziende, o unità produttive, sia “*eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*”.

In particolare l'istante evidenzia:

1. che in data 13 settembre 2011, a norma dell'articolo 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008, è stata sottoscritta la stesura definitiva dell'Accordo nazionale applicativo del d.lgs. n. 81/2008 tra CGIL, CISL e UIL da una parte e CNA -Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle PMI-, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI dall'altra;
2. che l'Accordo, per espressa volontà delle parti contraenti, si applica alle imprese aderenti a CNA-Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle PMI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI e/o alle imprese che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle Parti firmatarie del medesimo Accordo;
3. che le parti firmatarie valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.lgs. n. 81/2008, costituisca la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano e si sono accordate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata;
4. che le parti firmatarie concordano sul fatto che la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori e che nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante dei

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 16/2016

lavoratori per la sicurezza territoriale operi qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale;

5. che, sempre per espressa volontà delle parti, non possano essere né eleggibili né elettori, come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari.

Per quanto sopra esposto l'istante chiede a questa Commissione un formale parere *“in merito alla correttezza dell'interpretazione che porta a concludere come necessaria la presenza del rappresentante dei lavoratori - ovviamente in tali casi territoriali, a causa del divieto di eleggibilità sia attiva che passiva per tali soggetti- anche nelle società all'interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, ovvero, quella che nega tale necessità”*.

Considerato che l'art. 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che *“il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”*, questa Commissione ritiene di non doversi esprimere in ordine ai contenuti dell'Accordo citato.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione, visti:

- a) l'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, che equipara al *“lavoratore”* il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
- b) l'articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, che prevede che in *“tutte le aziende, o unità produttive”* sia eletto o designato il *“rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”*;

ritiene che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all'interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora *“non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4”* del medesimo articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing. Giuseppe PIEGARI)



Firmato digitalmente da
PIEGARI GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI/80237250586